

Direttive e criteri per l'applicazione del "Regolamento per la concessione di contributi"

a) direttive e criteri per la concessione di contributi ordinari

Il Consiglio direttivo detta le seguenti direttive e i criteri applicativi nella concessione dei contributi ordinari a soggetti terzi, sulla base del *Regolamento* specifico vigente e fino ad eventuale successivo provvedimento di modifica ed integrazione del presente documento:

1. Oltre quanto stabilito all'art. 4 del *Regolamento per la concessione di contributi*, valgono i seguenti criteri a favore di progetti caratterizzati da:

- una più lunga tradizione ed un numero di edizioni svolte in passato in collaborazione con l'Ente Parco;
- più soggetti pubblici e privati partner o comunque coinvolti nella contribuzione finanziaria;
- un bilancio preventivo comprendente una maggiore entità di risorse economiche;
- un programma contenente un maggior numero di iniziative ed attività, nonché sviluppato su più giorni in calendario;
- uno svolgimento prevalente all'interno dell'area parco rispetto all'area contigua e, in subordine, all'interno dell'area contigua rispetto a luoghi non ricompresi nei precedenti perimetri di competenza dell'Ente;
- più località di svolgimento e in più comuni dell'area parco e contigua;
- un collegamento con iniziative ed attività proprie dell'Ente Parco o patrocinate dallo stesso;
- un maggiore coinvolgimento di strutture di informazione e/o documentazione del Parco, nonché di esercizi consigliati/certificati e soggetti coordinati dall'Ente Parco;
- presenza e/o riferimento ad azioni previste dai documenti di adesione del Parco alla *Carta Europea del Turismo Sostenibile* nelle aree protette;

2. Per la concessione di contributi sulla segnaletica, verticale e orizzontale, della rete sentieristica valgono i seguenti criteri, in sostituzione di quelli stabiliti al precedente punto 1 e in aggiunta a quelli indicati all'art. 4 del *Regolamento per la concessione di contributi*:

I. relativamente agli interventi sulla segnaletica verticale:

- a) realizzazione prevalente degli interventi all'interno dell'area parco rispetto all'area contigua e, in subordine, all'interno dell'area contigua rispetto a luoghi non ricompresi nei precedenti perimetri di competenza dell'Ente;
- b) nuovi sentieri (o nuovi tratti) da segnalare rispetto alla rete sentieristica esistente;
- c) utilizzo di materiali duraturi e/o innovativi, secondo le linee tecniche stabilite dall'Ufficio di Direzione
- d) maggior numero di elementi di segnaletica verticale da posizionare in addizione o in sostituzione nella rete esistente;

II. relativamente agli interventi sulla segnaletica orizzontale:

- a) realizzazione prevalente degli interventi all'interno dell'area parco rispetto all'area contigua e, in subordine, all'interno dell'area contigua rispetto a luoghi non ricompresi nei precedenti perimetri di competenza dell'Ente;
- b) nuovi sentieri (o nuovi tratti) da segnalare rispetto alla rete sentieristica esistente;
- c) maggior sviluppo lineare di sentieri da sottoporre ad interventi nella rete esistente;

3. Per la concessione di contributi sul patrimonio storico-culturale presente nell'area parco e contigua valgono i seguenti criteri, in sostituzione di quelli stabiliti al precedente punto 1, in aggiunta a quelli indicati all'art. 4 del *Regolamento per la concessione di contributi*:

I. relativamente agli interventi materiali sul patrimonio storico-culturale, escluse le opere manutentive sulla sentieristica:

- realizzazione prevalente degli interventi all'interno dell'area parco rispetto all'area contigua e, in subordine, all'interno dell'area contigua rispetto a luoghi non ricompresi nei precedenti perimetri di competenza dell'Ente;
 - più soggetti pubblici e privati partner o comunque coinvolti nella contribuzione finanziaria;
 - bilancio preventivo dell'intervento comprendente una maggiore entità di risorse economiche;
 - realizzazione prevalente degli interventi all'interno dell'area parco rispetto all'area contigua e, in subordine, all'interno dell'area contigua rispetto a luoghi non ricompresi nei precedenti perimetri di competenza dell'Ente;
 - beni già oggetto di precedenti interventi, soprattutto se conclusivi di precedenti stralci funzionali, con priorità per quelli eseguiti o finanziati dal Parco rispetto a quelli eseguiti o finanziati da enti locali o altri soggetti pubblici;
 - interventi a favore di beni architettonici oggetto di tutela ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr.;
 - interventi a favore di manufatti connessi alla viabilità storica pedestre (marginette/maestà, fonti, abbeveratoi, piccoli ponti, ecc.);
 - preminente interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico dell'intervento;
- II. relativamente agli interventi di recupero e di straordinaria manutenzione della sentieristica, considerato il suo intrinseco valore nel patrimonio storico-culturale:
- realizzazione prevalente degli interventi all'interno dell'area parco rispetto all'area contigua e, in subordine, all'interno dell'area contigua rispetto a luoghi non ricompresi nei precedenti perimetri di competenza dell'Ente;
 - interventi lungo i principali itinerari storici di avvicinamento/attraversamento della catena (“vie lombarde”);
 - interventi lungo itinerari storici di passato supporto all'impiego delle risorse minerali metallifere (“vie del ferro”, “vie del rame”, “vie dell'argento”);
 - nuovi sentieri (o nuovi tratti) da realizzare o recuperare rispetto alla rete sentieristica attualmente in uso, con particolare riferimento a sentieri o tratti utili a realizzare percorsi ad anello;
 - interventi su tratti di maggiore fruizione turistica;
 - interventi lungo percorsi illustrati;
 - ricostruzione di tratti franati e/o di attraversamenti di corsi d'acqua;
 - eliminazione di vegetazione lungo il percorso;
 - ricostruzione di opere laterali di regimazione delle acque e di contenimento (muri a secco);

b) direttive e criteri per la concessione di contributi straordinari a favore di iniziative di particolare rilievo

1. La possibilità di prendere in esame domande di contributo presentate, nelle more della pubblicazione dell'apposito Bando o poste fuori dai termini fissati dallo stesso – come previsto dall'art. 6, comma 3, del vigente *Regolamento per la concessione di contributi* – può essere determinata dal Direttore, in presenza dei seguenti due requisiti preliminari:

- a) esistenza di risorse aggiuntive a quelle ordinarie normalmente destinate a domande acquisite in vigenza di apposito bando;
- b) verifica oggettiva della particolare rilevanza dell'iniziativa.

2. La rilevanza dell'iniziativa è determinata dal soddisfacimento di almeno tre dei seguenti criteri:

- a) ricaduta mediatica dell'iniziativa ad un livello quanto meno regionale;
- b) particolare evidenza in termini promozionali dell'area protetta, come ente di gestione e come territorio beneficiato dall'iniziativa;
- c) presenza di più soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nel finanziamento dell'iniziativa;
- d) collegamento a progetti di cooperazione internazionale.